

Proposta Numero: **DET-1689-2021**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

STRUTTURA: Distretto Socio Sanitario Unico

OGGETTO: Rimborsi L.R. n.9/91 e s.m.i. in favore dell'associazione Angelo Onlus delegata alla riscossione dagli assistiti per il servizio di trasporto verso e dai centri dialisi per il trattamento dialitico.

IL DIRIGENTE APICALE

- Vista la Deliberazione del Direttore Generale n.1350/2020 con la quale il Direttore Generale ha conferito delega ai Direttori di Distretto ad adottare determinazioni dirigenziali in diverse materie tra cui le liquidazioni per rimborsi spese di viaggio e soggiorno a soggetti nefropatici cronici e trapiantati di organi;
- Acquisite al protocollo informatico le singole istanze di rimborso di cui alla L.R. n.9/91 e s.m.i. dei pazienti in trattamento dialitico trasportati verso e dai centri dialisi pubblici e privati, con autovetture ad uso privato, dall'Associazione Angelo Onlus, delegata alla riscossione;
- Visto l'art. 55 - Nefropatici cronici in trattamento dialitico - del D.P.C.M. 12 gennaio 2017 (L.E.A.);
- Lette le leggi regionali n.9/91, n.23/94 e n.14/2004 ed i regolamenti di attuazione della ASL di Taranto;
- Vista la Deliberazione della Giunta regionale n.1679/2018 istitutiva della ReNDiT ed in particolare il punto 7 lett. c;
- Vista la circolare prot.n. 24/1426/2 dell'Assessorato alla Sanità della Regione Puglia del 25/01/2002 recante indicazioni, anche in riferimento alla Legge Regionale 05/12/2001 n. 32, circa il rimborso spese di trasporto ai nefropatici in trattamento dialitico, la quale, testualmente specifica che "il comma 1, art.1 della L.R.9/91, prevede a favore dei nefropatici sottoposti al trattamento dialitico il rimborso da parte dell'ASL di residenza, delle spese di trasporto entro il limite previsto dai servizi pubblici", consentendo alle ASL di autorizzare il paziente alla utilizzazione di autovettura privata o ad uso privato, solo qualora le condizioni di salute, attestate da idonea certificazione rilasciata dal responsabile del Centro dialitico, non consentano l'utilizzazione dei mezzi pubblici;
- Visto che con la Deliberazione del Direttore Generale n.1248/2016 e s.m.i. la ASL di Taranto ha rinunciato alla facoltà di cui all'art.1 c.1 bis, della L.R. N.9/91 e s.m.i.;
- Vista la Deliberazione del Direttore Generale n.592/2017 ad oggetto: "Ulteriori modifiche del Regolamento inerente il rimborso delle spese di trasporto per i cittadini residenti nella Provincia di Taranto in trattamento dialitico approvato con deliberazione n.1248 del 20.06.2016", che qui s'intende integralmente richiamata e riportata, e che ha chiarito che:
 - a) art. 1 "l'ASL di Taranto ritiene che, nel rapporto del paziente in trattamento dialitico, si debba privilegiare la relazione di tipo diretto, e che, pertanto, il ristoro delle spese sostenute per il trasporto debba essere corrisposto direttamente all'assistito.....ferma la facoltà di delegare un terzo alla riscossione", escludendo lo strumento della cessione del credito;
 - b) in caso di trasporto mediante autovettura ad uso privato è consentito il trasporto contemporaneo di un numero massimo di due pazienti, ma che in tal caso, il rimborso riconosciuto ad ogni assistito viene ridotto del 50%;
 - c) per l'uso di autovettura ad uso privato le tariffe definite dalla ASL di Taranto sono ritenute congrue alla spesa, ossia costituiscono limiti massimi di rimborso (4.4 - Trasporto mediante autovettura ad uso privato);
- Tenuto conto che in merito al punto b), con nota prot. n. 48003/2017 la Direzione Amministrativa ha comunicato di ritenere opportuno rinviare l'esecuzione delle modifiche apportate al regolamento

medesimo (D.D.G. n.592/2017), ad una successiva comunicazione, contenente disposizioni operative, a tutt'oggi non pervenuta;

- Vista la nota Regionale, prot. n. A00/151/9853 del 13.10.2016 che precisa quanto segue: "i rimborsi per i percorsi inferiori ai 2 km. non possono che essere necessariamente correlati alla distanza percorsa, che intercorre tra la residenza e/o domicilio dell'assistito e quella del Centro di Dialisi (pubblico o privato accreditato/ovvero autorizzato), senza alcuna limitazione";

- Dato atto che con nota prot. n. AOO/151/9853 del 13/10/2016, il Dipartimento per la Promozione della salute ha riscontrato la richiesta di interpretazione autentica tanto della L.R. n.9/91, quanto della circolare applicativa prot. n.24/4106/339/13 del 11/2/1992, precisando che "i rimborsi di cui si controverte (quelli inferiori ai 2 Km) non possono che essere necessariamente correlati alla distanza percorsa, che intercorre tra la residenza e/o domicilio dell'assistito e quella del centro dialisi (pubblico o privato accreditato ovvero autorizzato), senza alcuna *limitazione se non quella relativa alla congruità della spesa*, trattandosi di pazienti che, sul piano sanitario, versano tutti nelle stesse condizioni, indipendentemente dalla distanza percorsa";

- Considerato che a mezzo e mail del 02-8-2021, il Dirigente del Coordinamento Amministrativo delle cure primarie, ha chiarito che il suddetto rimborso spetta anche a tutti i cittadini stranieri, con permesso di soggiorno, che hanno eletto il Comune di Taranto come dimora abituale;

- Viste le istanze, riscontrata e condivisa dalla Direzione Amministrativa del Coordinamento delle cure primarie e dalla Direzione Distrettuale l'istruttoria delle stesse per il rimborso delle spese di che trattasi in favore di cittadini affetti da uremia cronica, residenti nell'ambito di questo Distretto Socio-Sanitario, corredate della prescritta attestazione sanitaria relativa alla necessità dell'uso del mezzo di trasporto diverso dal mezzo pubblico (mezzi diversi: proprio e ad uso privato);

- Considerato che tanto la Direzione Distrettuale quanto quella Amministrativa hanno preso atto dei diversi verbali trasmessi alla Direzione strategica che rilevano le criticità esposte in merito all'applicazione del regolamento vigente in materia;

- Tenuto conto:

a) del parere espresso dal Dirigente Avvocato della Struttura Burocratica legale, a mezzo e mail prot. N. 193950/2019, in merito ai controlli amministrativi di cui all'art. 5.1 del regolamento vigente in materia;

b) del mancato e/o ritardo nelle comunicazioni di cui all'art.5.2 del Regolamento della ASL di Taranto in materia di controlli di tipo sanitario;

- Letto l'art. 2 del Decreto-Legge 30 aprile 2021, n. 56 "Proroga dei termini di validità di documenti di riconoscimento e di identità, nonché di permessi e titoli di soggiorno e documenti di viaggio";

- Visto l'elenco nominativo predisposto da questo Distretto Socio Sanitario (n.21 istanze ammesse) nel quale sono riportati i dati personali, sensibili e contabili, dei nefropatici in carico al Distretto Unico, residenti nel Comune di Taranto e che hanno fatto richiesta di rimborso;

- Verificata e condivisa dalla Direzione Amministrativa e Distrettuale l'esito dell'istruttoria delle istanze ammesse;

Atteso che il presente provvedimento:

- è conforme alla normativa di cui al D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i., in materia di trasparenza dell'attività amministrativa;

- contiene dati e riferimenti che così formulati, come disposto non possono determinare censure per violazione delle norme sulla privacy, di cui al D.lgs 196/03 modificato dal Decreto Legislativo 101 del 10 agosto 2018 ;

- DETERMINA -

Per tutti i motivi esposti in narrativa e che qui s'intendono richiamati per formarne parte integrante e sostanziale:

- di aver preso atto dell'esito dell'istruttoria, di dividerla, ed autorizzare il pagamento dei rimborsi spese di trasporto liquidabili ai sensi del regolamento di attuazione della L.R. n.9/91 s.m.i., adottato dalla ASL di Taranto con la deliberazione del Direttore Generale n.1248/2016 e s.m.i. ;

- di procedere all'impegno, liquidazione e pagamento della somma complessiva di €6.525,00(seimilacinquecentoventicinque/00)=in favore del delegato alla riscossione Associazione Angelo Onlus, come specificato dal Ruolo giustificativo, sottoscritto dal Dirigente Amministrativo e dal Direttore del Distretto che dichiarano l'insussistenza del conflitto di interesse, allo stato attuale, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 in relazione al presente procedimento;

- che il predetto ruolo, generato e attribuito alla presente Determinazione Dirigenziale, in seguito all'avvenuta pubblicazione della stessa all'Albo online, sarà trasmesso all'Area A.G.R.E.F. Assistenti, a mezzo cartaceo e posta elettronica, unitamente al file excel del ruolo medesimo, come disposto dall'Area

finanziaria, nel rispetto della tutela della privacy Dlgs. N.196/2003 e s.m.i., per i successivi atti di competenza;

- che il ruolo di pagamento e la documentazione a supporto dell'istruttoria è conservata agli atti di questo Distretto;

- che il rimborso della spesa al paziente in trattamento dialitico è escluso dal campo di applicazione della disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 della L 13 agosto 2010 n. 136;

- che la spesa pari ad €6.525,00(seimilacinquecentoventicinque/00)=, è da registrarsi sul conto di contabilità generale numero codice conto 706.130.0004001 denominato "Contributi, sussidi e assegni vari agli assistiti", dell'esercizio finanziario 2021 AUT 727 sub 3 DELI 2021 FIN-9-21 Esec S;

- di precisare che le liquidazioni dei rimborsi di che trattasi, non costituiscono acquiescenza in ordine ad eventuali recuperi da effettuarsi a seguito di successive verifiche;

- di fare riserva dell'adozione di ogni ulteriore necessario provvedimento.

Il Direttore della Struttura certifica sotto la propria personale responsabilità che il costo riveniente dal presente atto è ricompreso nel Bilancio 2021, ed attesta la legittimità e conformità del presente provvedimento alla vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria.

Il numero di registro e la data del presente provvedimento nonché i soggetti firmatari sono indicati nel frontespizio che, pertanto, deve essere stampato o registrato in uno con questo documento.